

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2650

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CASSINELLI

Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese per l'acquisto di libri e materiale scolastico

Presentata il 27 luglio 2009

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di agevolare le famiglie in materia di spese scolastiche, una voce che pesa in misura sempre più rilevante sul bilancio familiare e che tende a crescere in proporzione al numero dei figli.

Si chiede, pertanto, l'inserimento dei costi per l'acquisto di libri, materiale scolastico e attrezzatura didattica delle scuole superiori di primo e di secondo grado e delle università tra le spese detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Importante è la previsione della crescita dell'aliquota detraibile in relazione al

numero dei figli che una famiglia deve mantenere agli studi nel medesimo periodo, fattore di spesa che incide spesso pesantemente sul bilancio familiare.

Il mancato introito per l'erario statale risulterebbe comunque contenuto, con possibilità di assicurarne la copertura finanziaria anche in momenti di crisi come quello attuale ma, soprattutto, con l'approvazione della presente proposta di legge, si verrebbe a dare un segnale importante di attenzione alle famiglie e ai giovani e a un settore, quello dell'istruzione, considerato fondamentale per il futuro sviluppo di qualunque Paese e troppo a lungo trascurato in Italia.

D'altro canto, proprio nella nostra Carta costituzionale è previsto, all'articolo 34, che «La scuola è aperta a tutti». Approntare delle forme di sgravio fiscale in favore delle famiglie i cui figli affrontano gli studi superiori e universitari è senza dubbio un modo per dare attuazione a tale disposizione.

Inoltre, è senza dubbio interesse dello Stato che i giovani compiano l'intero ciclo di studi delle scuole superiori e che il maggior numero possibile di essi frequenti le facoltà universitarie: ciò anche al fine di allinearci alla media europea per quanto concerne il rapporto percentuale tra popolazione e numero di laureati.

Si ricorda, infine, che un'approfondita indagine dell'Eurispes della fine del 2002, limitata alle scuole dell'obbligo e alle scuole superiori, ha dimostrato come la spesa media per alunno fosse già allora

consistente (circa 500 euro in media per la scuola dell'obbligo e 550 euro per le scuole superiori, senza considerare le spese di trasporto) e la variazione effettiva dei prezzi del materiale scolastico in un anno fosse dell'8,5 per cento rispetto al 2,7 per cento segnalato dall'Istituto nazionale di statistica. Indagini recenti hanno confermato il dato dell'aumento continuo dei costi dei libri di testo e del materiale scolastico, in genere superiore al tasso d'inflazione.

Dunque, il tema delle spese scolastiche è sempre più sentito dai cittadini e da tempo le famiglie si aspettano una risposta, anche economica, da parte dello Stato, per sostenere e per promuovere l'istruzione.

La presente proposta di legge può essere un piccolo passo, ma significativo, in questa direzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera e) del comma 1 è inserita la seguente:

« e-bis) le spese per l'acquisto di libri, corredo e attrezzature scolastici, inclusi quelli audiovisivi, contenuti negli elenchi approvati dagli istituti delle scuole superiori di primo e di secondo grado, dalle facoltà universitarie, dai conservatori di musica e dalle accademie di belle arti, per l'ottenimento di diplomi e di lauree statali o riconosciuti dallo Stato. L'eventuale materiale o attrezzatura di costo elevato deve essere individuato come necessario mediante specifica e motivata delibera dell'istituto o facoltà e il suo importo è detraibile nella misura massima stabilita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai fini della detrazione le spese devono essere certificate da una fattura o da uno scontrino fiscale recante la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario, nonché da un documento o da una nota recante l'elenco dei libri e del materiale individuato da un'apposita delibera dell'istituto, facoltà, conservatorio o accademia, per ogni anno e per singolo corso, nonché, per il materiale o per l'attrezzatura di costo elevato, da una copia della specifica e motivata delibera dell'istituto, facoltà, conservatorio

o accademia. Le spese di cui alla presente lettera sono detraibili per un importo pari al 27 per cento qualora, nello stesso anno, vi siano due figli frequentanti le scuole, facoltà universitarie, conservatori o accademie indicati nella presente lettera e al 38 per cento qualora vi siano tre o più figli; »;

b) al comma 2, dopo le parole: « Per gli oneri indicati alle lettere c), e), » è inserita la seguente: « *e-bis*), ».

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 300 milioni annui a decorrere dal 2010, si provvede nell'ambito dalla manovra disposta dalla legge finanziaria per l'esercizio 2010 e per il triennio 2010-2012.

